



CITTA' DI VINCI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

ALLEGATO B)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con delibera del C.C. n. 29 del 6/06/2006

Modificato con delibera del CC n. 51 del 28/07/2022

Art. 1 – Oggetto e principi generali

Art. 2 - Finalità

Art. 3- Modalità di gestione degli impianti

Art. 4 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti

Art. 5 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

Art. 6 -Impianti gestiti direttamente dal Comune

Art. 7 – Rapporti col gestore

Art. 8 - Gestione degli impianti privi di rilevanza economica

Art. 9 - Gestione degli impianti aventi rilevanza economica

Art. 10 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune

Art. 11 - Pubblicità commerciale

Art. 12 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

Art. 13- Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

Art. 14- Norme generali sulla manutenzione e attrezzature

Art. 15 - Divieto di cessione

Art. 16 - Sospensione, decadenza e revoca della concessione

Art. 17 – Norme transitorie ed entrata in vigore del Regolamento



CITTA' DI VINCI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Art. 1 - Oggetto e principi generali

1. Il Comune di Vinci con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, nel rispetto delle normative di settore, secondo quanto disposto dal Capo III e Capo IV della Legge Regionale Toscana n. 21 del 27 febbraio 2015, e, in caso di impianti di rilevanza economica, ai sensi della legge vigente in materia di contratti pubblici. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, in un'ottica diretta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
2. Il Comune di Vinci, nel perseguire interessi generali della collettività in materia di sport, mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono attività sportive definite di pubblico interesse.
3. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.
4. Il presente regolamento si applica agli impianti sportivi di proprietà comunale, eccetto il Palasport "Falcone e Borsellino", disciplinato con apposito Regolamento

Art. 2- Finalità

1. Il Comune di Vinci, riconoscendo all'attività sportiva un ruolo fondamentale per la promozione della salute e del benessere dei cittadini, l'educazione, l'inclusione, persegue le seguenti finalità:
 - a) diffusione dell'attività sportiva per tutti come diritto fondamentale dei cittadini e strumento per il benessere della persona, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - b) incremento dei praticanti l'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa in ogni fascia di età;
 - c) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze;
 - d) contrasto al doping;
 - e) promozione dell'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per i diversamente abili, per l'integrazione e il recupero della motricità nonché la partecipazione sociale;
 - f) diffusione delle discipline sportive per dare pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
 - g) valorizzazione del talento agonistico;
 - h) promozione delle attività educative per l'attività fisica degli istituti scolastici;
 - i) valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
 - j) promozione dell'utilizzo degli impianti sportivi degli istituti scolastici in orario extra scolastico;

Art. 3- Modalità di gestione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono gestiti nelle seguenti modalità:-

- a) Gestione diretta, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
 - b) Gestione indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è previsto il pagamento di tariffe d'uso, come meglio specificato dal successivo art. 4
 4. Spetta all'Amministrazione comunale, con propria delibera di Giunta, stabilire la rilevanza economica o non economica dell'impianto sportivo, la modalità di gestione della stessa, in conformità a quanto stabilito nel punto precedente, e, in caso di affidamento a terzi in concessione, la durata del contratto,



CITTA' DI VINCI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

l'ammontare del canone di utilizzo, e la gestione dei pagamenti delle utenze, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

5. La Giunta Comunale può inoltre stabilire una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti concessi in gestione, destinata ad iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinata; modalità e quantità della suddetta riserva è stabilita nell'avviso di gara e nella convenzione relativa.

Art. 4 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti.

1. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa, stabilita dall'Amministrazione comunale e differenziata per tipo di impianto e fasce di utenza. Le tariffe vengono deliberate annualmente; in caso di mancata deliberazione si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
2. Le tariffe sono corrisposte anticipatamente al soggetto gestore o al Comune, per gli impianti gestiti in via diretta.
3. Il mancato pagamento delle tariffe comporta la decadenza dalla concessione in uso ovvero, qualora non sanata, l'impossibilità per il medesimo soggetto di richiedere l'assegnazione o la gestione di impianti sportivi comunali.
4. I termini e le modalità di pagamento per gli impianti non gestiti direttamente dal Comune saranno determinati nella convenzione regolante il rapporto col gestore.
5. Per l'uso degli impianti gestiti direttamente dal Comune:
 - La tariffa per l'utilizzo occasionale degli impianti dovrà essere versata prima dell'uso.
 - La tariffa per l'utilizzo per un'intera stagione sportiva (settembre-giugno) dovrà essere versata: entro il mese di gennaio per il periodo settembre-dicembre, ed entro il mese di luglio per il periodo gennaio-giugno.
6. Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili)

Art. 5- Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
2. Il Comune o il gestore ove presente e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune o al gestore ove presente atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
5. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale dei Servizi tecnici competenti, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.



CITTA' DI VINCI CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utenti senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Vinci. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al gestore ove presente e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano previste.

Art. 6 –Impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere utilizzati dai seguenti soggetti
 - a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
 - b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c) Istituzioni scolastiche;
 - d) Associazioni e società sportive dilettantistiche;
 - e) Società sportive professionistiche;
 - f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - g) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, ed amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;
 - h) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive.
2. Coloro tra i soggetti sopraindicati intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali per l'intera stagione agonistica, devono presentare apposita istanza al Comune entro il 15 giugno di ciascun anno.
3. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati per lo svolgimento di iniziative anche extrasportive a carattere temporaneo. Gli interessati devono presentare apposita istanza al Comune di norma almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività.
4. Le istanze, da presentare su apposita modulistica predisposta dal Servizio competente, debbono contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche gli elementi necessari per l'identificazione del tipo di attività o manifestazione, degli scopi e delle responsabilità relative all'iniziativa ed in modo particolare dovrà contenere gli elementi atti a sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa nonché a garantire l'Amministrazione comunale da eventuali danni arrecati agli impianti e/o alle attrezzature.
5. L'amministrazione, nella predisposizione della programmazione, tiene conto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2 e delle priorità di cui all'art. 9 comma 10.
6. L'amministrazione si riserva di vietare tali iniziative se in violazione di legge, o contrarie all'ordine pubblico, o qualora nella medesima giornata siano già programmate iniziative istituzionali e/o patrocinate dall'ente nell'impianto sportivo.
7. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per la quale viene rilasciata.
8. Ai soggetti richiedenti che, in occasioni di precedenti utilizzi degli spazi non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere nuovamente concesso l'uso degli spazi:
 - fino a saldo del debito, qualora si tratti di mancato pagamento della tariffa dovuta per l'uso dello spazio;
 - fino a completo risarcimento del danno o ripristino dello stato dei luoghi qualora siano state violate le prescrizioni in ordine all'uso dell'impianto.
9. Ai richiedenti sarà l'utilizzo dell'impianto, sia per l'intera stagione, sia per le manifestazioni sportive ed extrasportive di carattere temporaneo, sarà rilasciata dall'Ufficio Sport un atto di autorizzazione contenente le prescrizioni da osservare.
10. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione autorizzati all'uso degli impianti e che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive o corsi di attività motorie hanno l'obbligo, prima dell'inizio dell'attività, di comunicare, all'Ente Locale, su appositi moduli predisposti dal Servizio



CITTA' DI VINCI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

competente: il nome degli istruttori e la loro qualifica sportiva, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento; il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.

12. Nel caso di rinuncia alla concessione, il richiedente dovrà comunicarlo all'ufficio sport che eventualmente riassegnerà per lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria delle domande svolta.

Art. 7 – Rapporti col gestore

1. Qualora l'Ente non gestisca direttamente gli impianti, affida la gestione degli impianti sportivi comunali secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, generalmente in forma di concessione.

2. Il Comune stipula con il soggetto gestore una convenzione concernente i compiti, gli obblighi, gli oneri e le prerogative del concessionario, con riferimento alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso e che dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

- identificazione dell'oggetto della concessione;
- Durata della convenzione;
- Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita)
- Applicazione e riscossione tariffe;
- pagamento da parte del concessionario di un canone;
- Manutenzione e cura dell'impianto;
- Norme sul personale in servizio;
- Pagamento delle utenze;
- Garanzie e idonee coperture assicurative;
- Divieto di cessione del contratto e sub concessione per le attività principali della concessione;
- Oneri derivanti dall'applicazione del D.lgs 81/2008;
- Canone dovuto per l'utilizzo dell'impianto
- Forme di controllo da parte del Comune;
- Obblighi del concessionario.

3. Il contenuto minimo di cui al comma 2 delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo interessato

Art. 8- Gestione degli impianti privi di rilevanza economica

1. Per impianto privo di rilevanza economica si intende un impianto la cui gestione non è in grado di produrre reddito e deve essere assistita dall'Ente.

2. Gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, degli allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni aventi sede ed attività nel Comune di Vinci che partecipano ai predetti campionati, delle attività degli Enti di promozione sportiva, delle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché delle attività fisico-motorie dei singoli cittadini. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti

2. La gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica, è affidata, secondo procedure di evidenza pubblica, in via preferenziale a:

- a) società ed associazioni sportive dilettantistiche,
- b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;



CITTA' DI VINCI CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

- c) discipline sportive associate;
 - d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
 - e) associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
- In via residuale, la gestione degli impianti senza rilevanza economica può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti.
3. A fronte della gestione dell'impianto il Comune di Vinci può erogare un contributo che sarà determinato in sede di procedura di evidenza pubblica.
4. L'avviso pubblico, approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, deve contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta del gestore con i relativi punteggi.
5. La scelta del gestore, tiene conto dei seguenti criteri, da utilizzare tutti o in parte con diverse pesature:
- a) anzianità nello svolgimento dell'attività sportiva
 - b) esperienza gestionale nell'attività relativa alla disciplina sportiva dell'impianto da assegnare;
 - c) proposte specifiche e migliorative dei servizi e attività che si intendono realizzare nell'impianto, legate al contesto territoriale, riservate a scuole, promozione sociale, infanzia, giovani, anziani, soggetti diversamente abili, soggetti a rischio, nonché attività motorie diffuse e attività ricreative sociali e di tempo libero compatibili con l'attività sportiva;
 - d) organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati e di ogni altra tipologia di personale;
 - e) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e monte ore di apertura dell'impianto, fasce orarie per la fruizione dell'impianto da parte di altre società sportive che ne facciano richiesta e dei singoli cittadini non tesserati;
 - f) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - g) qualità del progetto relativamente agli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto e al programma di manutenzione;
 - h) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi sulla base dell'indicazione dell'offerta, in ribasso, sul contributo economico che il comune intende concedere a sostegno della gestione, se previsto, ovvero del rialzo sul canone minimo previsto per l'utilizzo dell'impianto.
6. Il gestore deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo garantendo l'apertura e custodia, gli allestimenti e disallestimenti, la pulizia, il controllo e vigilanza sugli accessi per il rispetto della normativa vigente e l'utilizzo da parte degli utenti e degli assegnatari in uso e ogni altro obbligo sia stabilito nella convenzione con l'Ente. Per quanto riguarda le manutenzioni si rinvia all'art. 17 e a quanto determinato con la convenzione.
7. Sono a carico del gestore le spese per le utenze, salvo i casi in cui il Comune decida di prevedere - per motivi oggettivi - il mantenimento dell'intestazione direttamente all'Amministrazione Comunale; in quest'ultimo caso il gestore è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per il pagamento delle utenze, con modalità stabilite dall'Amministrazione, in base a quanto stabilito nella convenzione stipulata col Comune.
8. I soggetti interessati all'utilizzo dell'impianto per la stagione sportiva dovranno presentare istanza direttamente all'Amministrazione comunale entro il 15 giugno di ogni anno. Per quanto riguarda l'utilizzo per singole attività o iniziative l'istanza dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima della data richiesta e l'eventuale autorizzazione da parte del gestore dovrà essere trasmessa al competente Servizio comunale.
9. La Società concessionaria dovrà mettere a disposizione per allenamenti gli impianti in via prioritaria alle società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede sociale nel Comune di Vinci, per almeno tre giorni la settimana. I giorni, gli orari e la dislocazione delle singole società e associazioni sportive dilettantistiche, per allenamenti e preparazione, verranno stabiliti in sede di incontro collettivo (fra A.C. gestore e società o associazioni sportive dilettantistiche interessate) da effettuarsi entro il mese di luglio, a seguito delle istanze presentate dalle stesse all'Amministrazione comunale ai sensi del comma precedente. Il calendario stabilito dall'Amministrazione Comunale sarà vincolante per il gestore e non



CITTA' DI VINCI CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

potrà essere modificato se non in accordo con l'A.C. La programmazione annuale sarà comunicata, entro il 15 luglio ai soggetti interessati. L'Amministrazione comunale si riserva di intervenire, onde tutelare la finalità pubblica degli impianti, in caso di controversia per l'assegnazione degli spazi e orari di utilizzo.

10. Il concessionario è tenuto al versamento di un canone individuato dall'amministrazione nella delibera di giunta di cui all'art. 3

11. Al Concessionario spetta:

- a) l' introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell'impianto;
- b) l' utilizzo degli spazi sportivi per la propria attività, secondo le modalità e i vincoli indicati nell'atto di concessione;
- c) l'utilizzo di spazi comuni o altri locali di cui il comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente indicati nell'atto di concessione;
- d) l'eventuale gestione (diretta o affidata a terzi) del bar o altro punto ristoro o locali ad uso commerciale, eventualmente presenti nell'impianto percependone gli incassi;
- e) incasso dei proventi della pubblicità, in adempimento delle norme e dei regolamenti vigenti;
- f) utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e attrezzature presenti nell'impianto, come dettagliati nell'atto di concessione;
- g) vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate nell'impianto;
- h) incasso di quote associative, che non rappresentino un limite all'utilizzazione dell'impianto da parte di tutti i cittadini;
- i) incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto.

12. In caso di gestione da parte di terzi, il gestore è tenuto a comunicare le iniziative extrasportive in programma, e a ottenere le necessarie autorizzazioni. L'amministrazione si riserva di vietare tali iniziative se in violazione di legge, o contrarie all'ordine pubblico, o qualora nella medesima giornata siano già programmate iniziative istituzionali e/o patrocinati dall'ente nell'impianto sportivo.

13. La durata della gestione sarà stabilita nella delibera di Giunta di cui all'art. 3 del presente regolamento

Art. 9– Gestione degli impianti aventi rilevanza economica

1. La gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica, ovvero degli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, è affidata a:

- a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- b) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- c) associazioni di discipline sportive associate;
- d) federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
- e) società professionistiche
- f) società di gestione impianti
- g) società aventi requisiti e capacità di gestione di impianti sportivi mediante forme di partenariato pubblico-privato, secondo la normativa vigente in materia.

2. Nella scelta del gestore per gli impianti sportivi con rilevanza economica, dovranno essere rispettati i criteri di cui all'articolo precedente, ed ogni altro parametro che si renda necessario in base alla procedura individuata ai fini dell'affidamento della gestione e in base alla tipologia contrattuale individuata.

3. La durata della gestione sarà stabilita negli atti di programmazione e nella delibera di Giunta di cui all'art. 3.

4. Per quando riguarda i diritti e gli obblighi del concessionario, si applica l'articolo precedente; ulteriori diritti e obblighi saranno stabiliti nel contratto tra gestore e amministrazione comunale, in base alla forma della gestione stessa.



CITTA' DI VINCI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

5. Il concessionario è tenuto al versamento di un canone individuato dall'amministrazione nella delibera di Giunta di cui all'art. 3 del presente regolamento.
6. Il Gestore sarà tenuto a rispettare le riserve e priorità per l'utilizzo dell'impianto che saranno stabilite negli atti di gara e nella convenzione con l'Amministrazione.

Art. 10 –Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti gestiti direttamente, o di quelli che eventualmente saranno dati in gestione a terzi, per consentire manifestazioni cittadine, convegni, congressi e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici o privati. E' fatta salva la facoltà del Comune di disporre degli impianti per consentire interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico. Il Comune può inoltre sospendere temporaneamente le concessioni in uso degli impianti sportivi di sua proprietà in caso di necessità, dandone comunicazione con congruo anticipo (qualora sia possibile), per svolgere manifestazioni sportive o extra-sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili con le modalità previste dall'assegnazione in uso, per ragioni di protezione civile, o per cause di forza maggiore, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, salvo il diritto al rimborso della tariffa, limitatamente alle ore non utilizzate.
2. In ipotesi di gestione affidata a soggetti terzi, e' fatta salva la piena ed insindacabile facoltà dell'Amministrazione comunale di utilizzare gratuitamente ciascun impianto sportivo, previo avviso al soggetto gestore, per almeno 15 giornate all'anno, oltre agli eventuali giorni occorrenti al Comune per gli interventi di manutenzione straordinaria o per motivi di interesse pubblico

Art. 11 - Pubblicità commerciale

1. E' consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni del Servizio competente, la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi, nel rispetto delle disposizioni e modalità stabilite dalla normativa nazionale e regolamentare del Comune di Vinci in materia.
2. Il concessionario è totalmente responsabile dell'acquisizione dei necessari provvedimenti autorizzatori per la installazione e pubblicizzazione e del pagamento di quanto dovuto.
3. E' fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite dai competenti uffici in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici in genere o propaganda di natura sindacale o religiosa.
4. Il concessionario ha facoltà di acquisire sponsorizzazioni concernenti la propria attività, con esclusione di sponsorizzazioni collegate alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale

Art. 12 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il gestore e dell'impianto e il Comune potranno svolgere attività di somministrazione di alimenti e avviare esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport bevande, direttamente o mediante affidamento a terzi previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed eventuale ridefinizione delle condizioni economiche di affidamento.
2. Nel caso di affidamento a terzi, che devono essere muniti dei necessari requisiti per lo svolgimento dell'attività, è fatto obbligo al concessionario:
 - a) di richiedere al comune concedente la necessaria e preventiva autorizzazione;
 - b) di produrre e depositare copia del contratto stipulato tra concessionario e terzo affidatario dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i competenti uffici del comune concedente;



CITTA' DI VINCI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

c) di indicare in modo ben chiaro e visibile presso l'impianto il nominativo dell'affidatario dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Il concessionario si obbliga a tenere esente l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività da parte di un terzo affidatario. Tale esonero di responsabilità deve essere specificatamente previsto e sottoscritto nel contratto stipulato tra concessionario e affidatario dell'attività di somministrazione.

4. Sia nel caso di esercizio diretto sia nel caso di affidamento a terzi, il concessionario deve preventivamente inoltrare richiesta o inviare comunicazione scritta secondo la normativa vigente in materia al competente ufficio comunale.

5. In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di cui trattasi può costituire vincolo nei confronti del comune concedente.

Art. 13 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive.

2. I predetti funzionari hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 14 Norme generali sulla manutenzione e attrezzature

1. Al gestore di impianti privi di rilevanza economica spetta la manutenzione ordinaria, come specificata all'interno della singola convenzione. Resta a carico dell'Amministrazione l'amministrazione di carattere straordinario, come specificata come specificata all'interno della singola convenzione. Il gestore ha comunque ha l'obbligo di segnalare immediatamente la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Vinci, approntando eventualmente direttamente e con tempestività le misure strettamente necessarie a rimuovere rischi che mettano in pericolo la pubblica incolumità e ed evitare che possano essere cagionati danni a cose o persone. In tal caso dovrà essere comunque richiesta preventivamente la necessaria autorizzazione all'Amministrazione. Qualora il gestore svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino o ripristino della situazione precedente i lavori.

2. Al gestore di impianti aventi rilevanza economica, spetta, di regola, la manutenzione ordinaria dell'impianto, come meglio specificata nella singola convenzione. La manutenzione straordinaria sarà, di norma, a carico dell'Amministrazione, come meglio specificata nella convenzione regolante il rapporto col gestore, salvo che l'impianto sia gestito secondo una forma di finanziamento di opere pubbliche a lungo termine o project financing, in base alla normativa vigente in materia. In tal caso la manutenzione straordinaria potrà essere posta a carico del gestore, come meglio specificato nella convenzione che sarà stipulata con l'Ente.

3. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai gestori possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; i contratti di gestione devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Art. 15- Divieto di cessione

1. E' fatto divieto di cedere il contratto e di sub concedere le attività principali oggetto della concessione o di modificarne le modalità di utilizzo dell'impianto concesso, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto dal comma successivo.



CITTA' DI VINCI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

2. E' data facoltà al concessionario di sub concedere attività minori connesse alla gestione dell'impianto sportivo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, la rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, o le eventuali manutenzioni di carattere straordinario previa comunicazione all'Amministrazione comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione e il gestore.

Art. 16 - Sospensione, decadenza e revoca della concessione

1. Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni in uso degli impianti sportivi di sua proprietà in caso di necessità, dandone comunicazione con congruo anticipo (qualora sia possibile), per svolgere manifestazioni sportive o extra-sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili con le modalità previste dall'assegnazione in uso, per ragioni di protezione civile, o per cause di forza maggiore, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. In tali casi gli utilizzatori dell'uso degli spazi sportivi non dovranno corrispondere al Comune le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

2. Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle concessioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni contenute nella convenzione di assegnazione (esempio utilizzo dell'impianto in giorni o orari ulteriori e/o diversi da quelli concessi);
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

3. Per gli impianti a gestione diretta, la decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei precedenti punti a), b), c), d) e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

4. Per gli impianti affidati a terzi, il gestore procede a disporre la decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate: il provvedimento dovrà essere comunicato e approvato dall'amministrazione comunale.

6. Il Comune può revocare le concessioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
- b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 17 -Norme transitorie ed entrata in vigore del Regolamento

1. Le modifiche apportate dalla delibera di revisione al regolamento approvato con Delibera CC n. 29 del 06/06/2006 e s.m.i. entreranno in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione delle modifiche.

2. Sono salvi i rapporti in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.